

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

"Antonino Galati"

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
DIDATTICA**

CON

La Corte di Appello di Catania

E

**La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Catania**

Organizzazione e svolgimento delle
attività pratiche, a supporto di quelle
didattiche, degli allievi della Scuola di
Specializzazione, presso gli Uffici
Giudiziari distrettuali di Catania.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n.341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 06 maggio 1996;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.38 del 10 gennaio 1997 e succ.modificazioni;
- Vista la legge 15 maggio 1997 n.127 e successive modificazioni (Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative) - in particolare l'art.17 ec.95 e 114, concernenti, rispettivamente, l'attuazione dell'autonomia didattica ed i criteri omogenei dei modelli didattici nelle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;
- Visto il D.Lgs. 17 novembre 1997, n.398, come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n.48 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali) - in particolare l'art.16 che prevede la stipula delle convenzioni per lo svolgimento delle attività pratiche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai;
- Visto il D.M. 03 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei);
- Visto il D.I. 21 dicembre 1999, n. 537 che ha emanato il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali;
- Visto il D.R. n. 1433 del 14 marzo 2001 che ha decretato la modifica del precedente Regolamento Didattico dell'Ateneo conformemente all'istituzione della Scuola di Specializzazione per le professioni legali;



- Visto l'omissis del verbale del Consiglio Direttivo della Scuola, nell'adunanza del 05 ottobre 2007, che riporta l'approvazione della stipula di una convenzione con gli Uffici della Corte di Appello e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania per l'attuazione delle attività pratiche degli specializzandi ad integrazione delle attività didattiche della Scuola;

tutto ciò premesso,

Tra

L'Università degli Studi di Catania, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Antonino Recca, per conto della **Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Antonino Galati"** istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo

E

La Corte di Appello di Catania,

rappresentata dal Presidente Dott. Guido Marletta,

E

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, rappresentata dal Procuratore Generale Dott. Giovanni Tinebra,

si conviene e si stipula la seguente



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA

Art. 1- Finalità e oggetto della collaborazione

La Corte di Appello e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania contribuiranno allo svolgimento delle attività di stages, tirocinio e comunque delle attività didattiche integrative per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Antonino Galati" diretta dal prof. Vincenzo di Cataldo, istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania.;

Art. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Il Direttore della Scuola, almeno quattro mesi prima dell'inizio delle attività didattiche integrative da svolgersi presso gli Uffici Giudiziari del distretto, segnala al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte medesima il numero degli specializzandi che dovranno svolgere tali attività, gli uffici **presso cui ogni specializzando potrà svolgere la propria attività pratica e la durata complessiva della medesima attività che, comunque, non dovrà superare le 50 ore.**

Sarà cura del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte provvedere alla distribuzione degli specializzandi tra i vari Uffici Giudiziari del distretto, previa consultazione dei relativi Capi, tenendo conto, se possibile ed opportuno, delle indicazioni fornite dal Direttore della Scuola in ordine ai vari uffici. Tale distribuzione sarà comunicata al Direttore della Scuola un mese prima dall'inizio delle attività pratiche.

Per il primo anno di applicazione della presente convenzione, i termini come sopra indicati devono intendersi come meramente ordinatori.

I Giudici ed i Magistrati del Pubblico Ministero che seguiranno le attività pratiche degli specializzandi saranno scelti, preferibilmente, previa dichiarazione di disponibilità, tra coloro che già insegnano o svolgono attività didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola.



I Magistrati saranno, altresì, scelti, tra coloro che abbiano dichiarato la propria disponibilità alle attività formative degli uditori giudiziari, sentito il consiglio giudiziario.

Gli stessi, firmeranno, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola ed alla fine di ciascun periodo formativo sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte ed esprimendo per iscritto un giudizio sintetico di valutazione sullo specializzando.

I Giudici ed i Magistrati che seguiranno gli allievi non sono esentati, neppure parzialmente, dall'attività giudiziaria.

La Scuola, a richiesta degli interessati, rilascerà un attestato di prestata attività.

Art. 3 - Obblighi ed attività degli specializzandi

Gli specializzandi hanno l'obbligo del riserbo circa i fatti di cui vengono a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari. L'obbligo sarà confermato con apposito impegno scritto. La violazione dell'obbligo sarà segnalata all'Ordine Professionale cui sia eventualmente iscritto lo specializzando e comporterà, nei casi più gravi, l'espulsione dalla Scuola, deliberata dal Consiglio Direttivo della medesima, ferma l'obbligazione del pagamento della quota di iscrizione annuale.

Gli allievi parteciperanno quanto alle attività giuridiche del settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio delle controversie, secondo le indicazioni del Magistrato preposto all'attività pratica e, con il consenso delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie, nonché ai procedimenti in Camera di consiglio, esclusa, in ogni caso, la materia della famiglia, dello stato delle persone e dei diritti della personalità. Gli stessi collaboreranno, altresì, alla stesura dei provvedimenti ove tale stesura sia successiva all'attività decisionale.



In ogni caso il Giudice può non consentire la partecipazione dell'allievo alle predette attività per ragioni di opportunità.

Gli allievi parteciperanno quanto alle attività del settore penale, alle udienze pubbliche tenute dal Giudice preposto alle attività pratiche, ad esclusione della Camera di consiglio, ai procedimenti in Camera di consiglio (giudicanti e GIP), con il consenso delle parti interessate e all'attività d'indagine del Pubblico Ministero nei limiti indicati dal Magistrato.

Art. 4 - Responsabili della convenzione

L'Università degli Studi indica quale responsabile il Prof Vincenzo Di Cataldo, Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Antonino Galati";

Gli Uffici Giudiziari indicano quale responsabile, per il settore civilistico, il Consigliere Dott. Pietro Zappia e per il settore penalistico, il Consigliere Dott. Angelo Costanzo.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art. 5 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce nei confronti degli specializzandi la copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro, per le malattie professionali e per la responsabilità civile durante la permanenza negli Uffici Giudiziari del distretto per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 6 - Sicurezza

Gli Uffici Giudiziari, a cui competono gli obblighi di cui al D.L.Vo 626/94 e ss.mm., s'impegnano a garantire allo specializzando le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente sollevando l'Università da qualsiasi onere di verifica.



Art.7 - Oneri economici

La presente convenzione non comporterà alcun onere economico a carico dei contraenti e sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R.n.131/86. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 8 – Durata


La durata della presente convenzione è valevole, dalla data della stipula per cinque anni accademici, a far tempo, dall'A.A. 2007-2008. La convenzione potrà essere risolta da ciascuno delle parti, con un preavviso di almeno sei mesi mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Catania, - 1 FEB. 2008

Il Procuratore Generale della Repubblica
Dott. Giovanni Tinebra

Il Presidente della Corte di Appello
Dott. Guido Marletta

Il Rettore
Prof. Antonino Recca



AR

AR
A

